

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista. Testo unificato C. 2656 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	58
--	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture,

con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è stato già esaminato, nella seduta del 10 maggio

scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte altresì che, in data 17 maggio scorso, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando due proposte emendative della relatrice volte a recepire integralmente le condizioni formulate dalla Commissione bilancio.

Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), chiede chiarimenti sull'utilizzo delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 143 del 1998, ai fini della copertura finanziaria di parte degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in oggetto. Inoltre, ricollegandosi alle modalità della predetta copertura finanziaria, ribadisce la necessità, per i singoli parlamentari e, in particolare, per i componenti della Commissione bilancio, di poter accedere alle banche dati che riportano le consistenze attuali dei conti correnti di tesoreria e di tutti gli altri fondi presenti nel bilancio dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osservando come la questione sollevata dall'onorevole Sorial non sia strettamente attinente all'espressione del parere sui profili finanziari del provvedimento in discussione, segnala che è recentemente stata presentata la proposta di legge C. 3828, recante Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede, tra l'altro, la possibilità, per i membri del Parlamento, di accedere alle informazioni risultanti da banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa

gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con specifico riferimento all'utilizzo delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 143 del 1998, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del provvedimento, segnala che tale utilizzo è stato disposto sulla base della considerazione che le somme giacenti sul conto corrente di tesoreria n. 20013 non sono mai state utilizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze per il conseguimento delle finalità correlate alla SACE (sottoscrizione di aumenti di capitale o escussione della garanzia statale) ed è realistico affermare che ciò non dovrebbe accadere neanche per il futuro, data la forte capitalizzazione della SACE e della sua controllante (Cassa Depositi e Prestiti).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.

C. 3260 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012, e che il relativo testo è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 57.861 annui e che la relazione precisa che euro 36.207 hanno natura di oneri valutati ed euro 21.654 di oneri autorizzati. Sul punto, giudica opportuno che vengano forniti ulteriori elementi volti a precisare il quadro delle spese riconducibili a ciascuna delle due predette categorie.

Rileva che la richiesta di chiarimenti appare opportuna considerato che, con riguardo agli oneri valutati, il disegno di legge di ratifica – ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica – prevede il monitoraggio degli stessi e l'attivazione, in caso di scostamenti, di un meccanismo di salvaguardia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare dal 2015 al 2016 la decorrenza degli oneri, complessivamente determinati – tra oneri valutati ed oneri autorizzati – in euro 57.861 annui, provvedendo al contestuale adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, ora in prima lettura alla Camera. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previ-

sioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza », ritiene opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che le spese indicate in relazione tecnica afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio, nonché gli oneri di vitto, gli oneri per alloggio presso la scuola di Polizia e la copertura sanitaria di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dell'Accordo, sono riconducibili alla categoria « oneri valutati », mentre le restanti spese indicate in relazione tecnica con riferimento all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 3, paragrafo 5, nonché all'articolo 6 (*coffee break*, spese di docenza, materiale didattico, interpretariato per la docenza) sono da considerarsi « oneri autorizzati ».

Evidenzia poi, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, la necessità di posticipare dal 2015 al 2016 la decorrenza degli oneri, complessivamente determinati – tra oneri valutati ed oneri autorizzati – in euro 57.861 annui, provvedendo al contestuale adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dalla presentazione del provvedimento stesso, al momento in prima lettura alla Camera.

Assicura infine che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3260 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

sono riconducibili alla categoria “oneri valutati” le spese indicate in relazione tecnica afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio, nonché gli oneri di vitto, gli oneri per alloggio presso la scuola di Polizia e la copertura sanitaria di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dell'Accordo;

sono da considerarsi, invece, “oneri autorizzati” le restanti spese indicate in relazione tecnica con riferimento all'articolo 3, paragrafo 3, lettera *d*), all'articolo 3, paragrafo 5, nonché all'articolo 6 (*coffee break*, spese di docenza, materiale didattico, interpretariato per la docenza);

per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare dal 2015 al 2016 la decorrenza degli oneri, complessivamente determinati – tra oneri valutati ed oneri autorizzati – in euro 57.861 annui, provvedendo al contestuale adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dalla presentazione del provvedimento stesso, al momento in prima lettura alla Camera;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 36.207 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

C. 2800 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente la necessità di adeguare il profilo temporale degli oneri indicati dalla proposta di legge. Sul punto – nel rinviare alle considerazioni che si appresta a fare con riferimento ai profili di copertura – evidenzia che la relazione tecnica assume che la Commissione di cui all'articolo 14 dell'Accordo si riunisca ogni tre anni, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella medesima relazione tecnica, ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo né dal disegno di legge di ratifica: la quantificazione appare quindi corretta nel presupposto che trovi effettiva applicazione l'ipotesi indicata.

Non ha alcunché da osservare in merito alle spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11, definite come «spese autorizzate», nel presupposto del rispetto dei relativi limiti di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare dal 2014 al 2016 la decorrenza degli oneri, complessivamente determinati – tra oneri valutati ed oneri autorizzati – in euro 172.220 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 177.080 annui a decorrere dall'anno 2016, provvedendo al contestuale adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, ora in prima lettura alla Camera. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo, anche ai fini di una conferma circa la permanenza del maggior onere a decorrere dal terzo anno,

nel presupposto che – come specificato nella relazione tecnica – la prima riunione della Commissione mista da istituire ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo, della quale si prevede la convocazione ogni tre anni alternativamente nei due Paesi contraenti, abbia luogo in Italia. Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato, ritiene opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Con riferimento ai diversi programmi e missioni di spesa riportati nella relazione tecnica riferita al disegno di legge presentato nel dicembre 2014 ai fini dell'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia, fa presente che – tra di essi – figurano anche i programmi «Cooperazione in materia culturale» e «Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, per effetto della riorganizzazione del citato Ministero, a partire dal bilancio per il triennio 2015-2017 sono stati soppressi e fatti confluire, rispettivamente, nei programmi settoriali della ricerca e dell'istruzione del medesimo Mi-

nistero. Sul punto, ritiene dunque necessario acquisire dal Governo una conferma circa i nuovi programmi di spesa eventualmente interessati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista.

Testo unificato C. 2656 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 aprile 2016 è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, confermando che, come comunicato dal Viceministro Morando nella seduta del 12 maggio scorso, la relazione tecnica è già stata predisposta dall'amministrazione interessata, segnala che gli uffici della Ragioneria generale dello Stato non hanno ancora completato la valutazione della medesima. Si riserva pertanto di consegnare quanto prima la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

C. 3822 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, reca la conversione del decreto-legge n. 42 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Rileva che nel corso della seduta del 12 aprile scorso presso la Commissione Bilancio del Senato il Governo ha presentato una Nota della Ragioneria generale dello Stato, contenente un'integrazione alla relazione tecnica in risposta alle osservazioni formulate dal relatore e che, in data 11 maggio 2016, il Governo ha presentato inoltre presso il Senato un maxiemendamento contenente modifiche al testo originario, corredato a sua volta di relazione tecnica.

Passando all'esame delle norme considerate dalle relazioni tecniche citate, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito all'articolo 1, concernente il decoro degli edifici scolastici e dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, osserva che la relazione tecnica stima il costo complessivo per sostenere i livelli occupazionali in essere alla data del 31 marzo 2016 in euro 485.153.160, dai quali va sottratto l'importo di 292,2 mln riferito al limite di spesa già previsto a legislazione vigente dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. In proposito, poiché la relazione tecnica allegata al medesimo decreto stabiliva tale limite in 280,2 milioni di euro, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni della differenza tra i due importi.

In ordine all'articolo 1-*bis*, recante disposizioni in materia di assegnazione provvisoria, non ha alcunché da osservare per i profili di quantificazione.

Circa l'articolo 1-*ter*, riguardante l'assunzione di docenti, rileva che – in materia previdenziale – la decorrenza degli effetti giuridici delle assunzioni dal 1° settembre 2016 non sembra comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente. In proposito reputa utile una conferma.

Con riguardo all'articolo 1-*quater*, riguardante i docenti della scuola dell'infanzia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 1-*quinquies*, concernente la contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, non ha alcunché da osservare in merito ai profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità della spesa autorizzata. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la disposizione in commento provvede alla copertura dell'onere – pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, derivante dalla corresponsione di un contributo alle scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti – mediante corrispondente riduzione del Fondo « La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica » (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. In proposito, nel rilevare che il Fondo in questione reca le necessarie disponibilità, ritiene tuttavia opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo (si vedano, al riguardo, anche le analoghe osservazioni formulate in riferimento al successivo articolo 2-*quater*, comma 3).

A proposito dell'articolo 1-*sexies*, relativo agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, prende atto di quanto affermato

dalla relazione tecnica circa la possibilità di svolgere le nuove attività indicate a valere sulle risorse disponibili. Rileva peraltro che l'attribuzione di un codice amministrativo unico sembra implicare l'adozione di nuove modalità amministrative per la gestione delle pratiche concernente il personale impiegato saltuariamente. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di gestire le innovazioni introdotte, anche da un punto di vista informatico, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Per quel che concerne l'articolo 1-*septies*, riguardante l'ordinamento professionale dei periti industriali, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 2, concernente la stabilizzazione e riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), rileva che la norma afferma espressamente, al comma 2, che la Scuola sperimentale di dottorato internazionale GSSI assume carattere di stabilità, mentre la relazione tecnica prevede che alle spese ulteriori rispetto a quelle relative alle assunzioni (spese per borse di studio, per attività di ricerca e per le altre attività necessarie all'operatività dell'Istituto) si farà fronte, fino al 2018, a valere sullo stanziamento della delibera CIPE e, dopo tale esercizio, con la capacità del GSSI di reperire fondi attraverso la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali. Poiché tra le attività in questione rientrano, secondo quanto indicato dalla stessa relazione tecnica, anche quelle necessarie all'operatività dell'Istituto, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità delle predette forme di finanziamento, che appaiono caratterizzate da margini di incertezza per quanto attiene al *quantum* delle risorse reperibili.

Circa l'articolo 2-*bis*, concernente le scuole di specializzazione non mediche, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità per le università di dare attuazione alle disposizioni in condizioni di neutralità anche con quanto

attiene all'allineamento temporale tra le spese necessarie e le risorse derivanti dalla contribuzione a carico degli iscritti.

In ordine all'articolo 2-*quater*, relativo all'incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti, non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, nel presupposto che i criteri che saranno fissati dall'apposito decreto ministeriale, per la definizione dei compensi ai componenti delle commissioni di esame, siano idonei a garantire il rispetto del limite delle risorse indicato dalla norma. Per quanto attiene all'importo di 3 milioni, indicato dalla relazione tecnica, relativo ai diritti di segreteria, osserva che andrebbe precisato se si tratta dell'ammontare dei diritti già riscossi, mentre, in relazione all'importo di 497.705 euro, iscritto in bilancio, che sarà anch'esso utilizzato per le finalità in esame, andrebbe escluso che il suo utilizzo possa compromettere interventi eventualmente già programmati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 2-*quater* provvede alla copertura degli oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2016, conseguenti all'incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (capitoli 1994, 1995, 1996 e 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In proposito, ritiene opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in parola non sia suscettibile di pregiudicare il soddisfacimento dei fabbisogni già previsti a legislazione vigente a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo, ciò con particolare riguardo alla parte residua dell'annualità 2016, tenuto conto che una medesima modalità di copertura risulta approntata, per un importo pari a 49 milioni di euro per il 2016, anche all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), per la quale rinvia alle osservazioni formulate più avanti.

Evidenzia che il successivo comma 3, nel disporre l'incremento, in una misura

pari ad 8 milioni di euro per il 2017, della dotazione del citato Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, prevede che alla copertura di tale onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo « La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica » (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. In proposito, nel rilevare che il Fondo in questione reca le necessarie disponibilità, reputa tuttavia opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo.

Con riferimento all'articolo 2-*quinq*ues, riguardante la carta elettronica per i diciottenni, rileva che la disposizione in esame è finalizzata ad includere tutti i residenti in Italia, che compiranno diciotto anni nel 2016, nella platea dei destinatari della « carta elettronica per i diciottenni », che il testo vigente dell'articolo 1, comma 979, della legge di stabilità 2016, attribuisce ai soli cittadini italiani e di Paesi UE. Evidenzia altresì che la relazione tecnica stima prudenzialmente l'onere associato all'attuazione del predetto comma 979, così come modificato dalla disposizione in esame, in euro 288.776.500. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, considerato che il comma 980 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, ai fini della realizzazione della « carta », reca un'autorizzazione di spesa di euro 290.000.0000 e nel presupposto che, come confermato dalla relazione tecnica, la puntuale determinazione dell'importo da attribuire ai singoli beneficiari della carta sarà definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo in modo da rispettare tale limite di spesa.

Con riguardo all'articolo 2-*sexies*, relativo all'ISEE dei nuclei familiari con componenti disabili, osserva che la relazione tecnica non indica i dati utilizzati per la quantificazione degli effetti finanziari, li-

mitandosi ad illustrare la procedura e a fornire il risultato della stima. Ritiene che andrebbero pertanto acquisiti elementi in proposito, con particolare riferimento al previsto ampliamento della platea, stimato in relazione ai diversi benefici considerati. Rileva che, per quanto concerne le tipologie di prestazioni corrispondenti a diritti soggettivi, la relazione tecnica non quantifica effetti finanziari nel presupposto che l'ente erogatore ridetermini la platea dei beneficiari della prestazione, fermo restando l'onere complessivo preventivamente stabilito. In proposito, osserva che andrebbero verificate le possibili implicazioni di tale criterio nel primo periodo di applicazione con riferimento a prestazioni eventualmente già riconosciute ai soggetti beneficiari. Sul punto reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo. Osserva inoltre che la norma sembrerebbe configurare l'onere come un limite di spesa, non prevedendo quindi una clausola di salvaguardia: in proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo, tenuto conto che la disposizione incide, secondo quanto espressamente riferito dalla relazione tecnica, su diritti soggettivi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la disposizione provvede alla copertura dell'onere complessivamente pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016 – ripartito in 300 mila euro con riferimento all'erogazione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e in 700 mila euro con riferimento all'erogazione dell'assegno di maternità di base – mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali (capitolo 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Al riguardo, fa presente che per il bilancio triennale in corso sul predetto Fondo, la cui quantificazione annua è rimessa alla tabella C della legge di stabilità, risultano stanziati i seguenti importi: euro 312.589.741 per il 2016, 312.553.204 per il 2017 ed euro 308.924.258 per il 2018. Tanto premesso, reputa opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia

suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo.

Con riferimento all'articolo 3, concernente la copertura finanziaria, segnala che l'articolo in commento dispone, al comma 1, che alla copertura dell'onere di 64 milioni di euro per il 2016, derivante dalla prosecuzione dal 1° aprile al 30 novembre 2016 degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 1 del testo in esame, si provvede:

a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, relativa ai servizi esternalizzati dalle istituzioni scolastiche;

b) per 49 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (capitoli 1994, 1995, 1996 e 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In proposito, per quanto concerne la copertura individuata ai sensi della lettera a), prende atto di quanto asserito dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, in base alla quale sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il pagamento dei servizi di pulizia, residuano circa 22 milioni di euro, nell'ambito dei quali sarà pertanto possibile reperire, per una quota parte pari a 15 milioni di euro, le occorrenti risorse previste a copertura.

Ciò premesso, rammenta che il citato articolo 58, comma 6, stabilisce che gli eventuali risparmi di spesa – ulteriori rispetto a quelli attesi dalle norme relative all'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, dei servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori

scolastici, di cui al precedente comma 5 – rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi. In tale quadro, considera dunque opportuno acquisire una conferma del Governo circa la compatibilità della destinazione di tali risorse, così come individuata dal provvedimento in esame, rispetto alle finalità stabilite dalla disposizione sopra menzionata.

Per quanto concerne la copertura individuata ai sensi della lettera *b*), ritiene opportuno che il Governo chiarisca che l'utilizzo delle risorse iscritte sui diversi capitoli afferenti al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche non sia suscettibile di compromettere il soddisfacimento, per la residua parte del 2016, dei fabbisogni previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti, ciò anche in considerazione del fatto che il nuovo articolo 2-*quater*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, analogamente individua, al comma 2, la copertura finanziaria dell'onere ivi recato a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Fa presente che il successivo comma 2 dell'articolo in esame dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalla stabilizzazione e dal riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari e del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, in misura rispettivamente pari, in ragione d'anno, a 2 milioni di euro e a 1 milione di euro. In proposito, osserva che tale disposizione è volta a rendere permanente il contributo statale di 3 milioni di euro annui in favore del GSSI, già previsto, per il solo triennio 2016-2018, dai commi 2-*bis* e 5-*bis* dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2012, di cui si propone l'abrogazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente provvedimento, confermando peraltro le modalità di copertura già in quella sede individuate. Tanto precisato, reputa opportuno che il Governo assicuri, da un

lato, la sussistenza sui predetti Fondi delle occorrenti disponibilità libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento, dall'altro, che le citate riduzioni non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente sulle risorse dei Fondi medesimi.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, si riserva di valutare il contenuto della relazione tecnica testé depositata dalla rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

C. 3642-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedi-

mento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 1.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Segnala quindi che tali proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ad eccezione degli emendamenti Sibilità 3.1 e 4.1, che prevedono la decorrenza degli oneri a partire dal 31 dicembre 2016 a fronte di una copertura temporanea prevista fino al 2019.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti Sibilità 3.1 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quanti-

ficazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.


La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

10837



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XI

Roma, 18 MAG. 2016



All'Ufficio Coordinamento Legislativo

Prot. Nr. 44373/2016
Rif. Prot. Entrata Nr. 44149/2016
Allegati:
Risposta a Nota del:

- UL Economia
- UL Finanze

Sede

OGGETTO: AC 3822 - Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. Relazione Tecnica di passaggio.

È stata trasmessa, a questo Dipartimento, per il seguito di competenza, la relazione tecnica all'Atto Camera in oggetto recante "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 - Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca".

Al riguardo, si evidenzia di non avere osservazioni da formulare, e si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnica

Il decreto-legge introduce due modificazioni all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La prima modifica l'articolo 1, comma 181, lettera b), numero 3.2), della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che il riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, avvenga, tra l'altro, mediante la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di tirocinio e non più apprendistato. Trattasi di norma ordinamentale e pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La seconda sostituisce all'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta la Buona scuola l'espressione "livelli essenziali" con l'espressione "fabbisogni standard".

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto vanno a modificare criteri dei principi di delega previsti dalla legge 107 al comma 181 lettere b) ed e), principi ancora da attuare e per i quali è comunque previsto il criterio dell'invarianza di spesa in sede di attuazione, come recita la medesima legge 107, all'articolo 1, comma 185: *Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione dei commi 180 e 184 le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.*

Art. 1 e art. 3, comma 1.

La norma di cui all'articolo 1, comma 1, è finalizzata a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione dei interventi sino alla data del 30 novembre 2016, autorizzando la spesa pari a 64 milioni di euro nell'anno 2016.

Dall'avvio del progetto "Scuole belle" si è registrata una contrazione del numero di lavoratori coinvolti nelle attività di pulizia nonché di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche statali. Infatti, a fronte di 19.843 lavoratori rilevati a maggio 2014, oggi ne risultano in servizio 18.148, corrispondenti a 12.846 *full time equivalent* (FTE), considerando tutte le regioni.

Per una stima del costo complessivo da sostenere per garantire i livelli occupazionali in essere alla data del 31 marzo 2016, in tutte le regioni presso le quali risultino impiegati lavoratori dai consorzi che erogano servizi di pulizia nelle scuole, considerando sia i servizi di pulizia nonché il progetto "Scuole belle", è stato moltiplicato il numero di FTE complessivo per il costo medio annuo di una unità di personale inquadrata al secondo livello in base al contratto collettivo relativo al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, pari ad euro 24.471,50, rivalutata del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende nonché del 22% per l'IVA, come da convenzione Consip attualmente in essere.

12.846 FTE * 24.471,50 costo medio annuo = *euro 314.360.889,00 costo del lavoro*
*euro 314.360.889,00 costo del lavoro * 1,265 costi generali e utile d'impresa * 1,22 IVA = euro*
485.153.160,00 costo complessivo del servizio.

Dato atto che parte del predetto costo pari ad euro 485 milioni è coperto a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 per 292,2 milioni, il maggior fabbisogno di risorse per garantire i livelli occupazionali per 12.846 FTE su un intero anno finanziario ammontano ad euro 192,8 milioni, corrispondenti a circa 16 milioni di euro mensili.

Per la stima degli oneri della presente norma si deve inoltre considerare, come previsto dall'accordo siglato il giorno 8 marzo 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentanti dei Consorzi aggiudicatari degli appalti Consip, l'impegno del Governo ad accogliere richieste di CIG in deroga da parte delle aziende per i lavoratori interessati nel periodo di sospensione delle attività didattiche, e che, sebbene l'accordo del 30 luglio 2015 prevedesse la prosecuzione del progetto scuole belle sino al 31 marzo 2016 in realtà nel mese di aprile 2016 le aziende porteranno a compimento gli interventi previsti, iniziati con un ritardo di un mese (agosto 2015 anziché luglio 2015), a valere sulle risorse già presenti sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In particolare, le risorse necessarie a copertura dell'intervento di CIG in deroga, previsto dall'articolo 1 sono disponibili nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2016, senza compromettere le altre destinazioni in termini di ammortizzatori in deroga.

Pertanto, nell'ipotesi che la CIG in deroga venga autorizzata dal 16 giugno al 15 settembre 2016 e comunque entro i limiti temporali previsti dalla normativa vigente, i periodi per i quali deve essere trovata copertura finanziaria decorrono dal 1° maggio al 15 giugno 2016 e dal 16 settembre al 30 novembre 2016 corrispondenti a quattro mesi.

Posto un costo complessivo mensile di 16 milioni di euro ne deriva un costo complessivo di 64 milioni di euro.

Al maggiore onere, determinato nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede:

a) per euro 15 milioni mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per l'anno 2016 sono disponibili nel bilancio MIUR per i servizi di pulizia euro 359.041.633,00. Tenuto conto del pagamento dei servizi di pulizia per circa 293 milioni di euro, della proroga degli LSU di Palermo per 19 milioni di euro, nonché del pagamento dei co.co.co presenti nelle segreterie delle istituzioni scolastiche, prudenzialmente quantificabili in circa 25 milioni, residuano sui pertinenti capitoli del bilancio MIUR per il pagamento dei servizi di pulizia circa 22 milioni di euro da utilizzare in quota parte a copertura del presente provvedimento.

Resta fermo che, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti (cfr. articolo 58, comma 6, del DL n. 69/2013), le economie che annualmente vengono generate su tali capitoli vengono reimpiegate, mediante variazione compensativa sui pertinenti piani gestionali del funzionamento, a favore del funzionamento delle istituzioni scolastiche.

b) per euro 49 milioni mediante riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2016.

Per l'attuazione della norma di cui al comma 2 dell'articolo 1 non serve specifica copertura finanziaria in quanto l'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 già prevede a regime lo stanziamento annuale a favore del MIUR di euro 292,2 milioni di euro per le spese di pulizia e

altri servizi ausiliari. Tale norma di copertura è, infatti, richiamata dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 58 del 2014 quale limite di spesa anche per l'acquisto da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, nelle more dell'attivazione della convenzione Consip, dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

Art. 1, comma 2, lett. a-bis. (Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a consentire la regolare prosecuzione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari nei casi in cui la Convenzione Consip, già attivata, sia scaduta. Resta salvo, infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.L. 7 aprile 2014, n. 58, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 2014, n. 87, il limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 1-bis (Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)

La norma, limitandosi a prorogare il termine per le assegnazioni provvisorie, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A non comportare oneri sono proprio le assegnazioni provvisorie. Le medesime si limitano a spostare sul territorio i posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 ("di diritto") o anche solo disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015 ("situazione di fatto"), senza però mutarne il numero complessivo. Infatti, i docenti beneficiari lasciano temporaneamente disponibile nella situazione di fatto il proprio posto, andando ad occuparne un altro che era vacante e disponibile ovvero semplicemente disponibile. Prima e dopo l'operazione, il numero di posti a disposizione per le supplenze non cambia, rimanendo pari, nell'esempio, ad uno. Nel caso in cui il docente vada ad occupare un posto vacante e disponibile, si realizza un risparmio per le finanze pubbliche, poiché in assenza dell'operazione di assegnazione provvisoria si sarebbe dovuto nominare un supplente annuale, mentre a seguito dell'operazione se ne nominerà, sul posto lasciato temporaneamente disponibile dall'assegnato, uno sino al termine delle attività. Qualora il docente vada ad occupare invece un posto semplicemente disponibile nell'organico di fatto, l'onere per le finanze pubbliche non cambia, poiché si dovrà nominare un supplente sino al termine delle lezioni sul posto lasciato disponibile dal docente destinatario dell'assegnazione provvisoria, mentre in assenza di quest'ultima si sarebbe comunque dovuto nominare un supplente sino al termine, sebbene sul posto occupato temporaneamente dal destinatario dell'assegnazione. Inoltre, la norma ha solo l'effetto di aumentare il numero di soggetti che possono fare domanda di assegnazione provvisoria, ma non cambia in alcun modo il numero di istanze che potranno essere accettate, considerato che sono pari ai posti disponibili. In ogni caso, con o senza la norma, le istanze saranno con ogni probabilità in numero superiore ai posti disponibili e dunque la norma non solo non modifica il numero complessivo delle supplenze, come dimostrato ai paragrafi precedenti, bensì non ne muta nemmeno la distribuzione territoriale. In ogni caso, al fine di neutralizzare eventuali negativi effetti finanziari, si applica la procedura di cui ai commi 206 e 207 della legge n. 107/2015.

Istanze di assegnazione provvisoria

	<i>Situazione a legislazione vigente</i>	<i>Situazione a legislazione nuova</i>
Numero di istanze di assegnazione accoglibili	Pari al 100% dei posti vacanti e disponibili o semplicemente disponibili	<u>Identico</u> (la norma non cambia il numero di

	nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, o disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015.	<i>posti dell'organico dell'autonomia (comma 64 L107/15) o dell'organico di fatto (comma 69 L107/15), e le assegnazioni provvisorie operano limitatamente ai posti disponibili rimasti in detti organici dopo le cessazioni dal servizio, la mobilità e le assunzioni in ruolo)</i>
Numero di supplenti che occorrerà assumere a settembre 2016	Pari ai posti che rimarranno vacanti e disponibili o semplicemente disponibili dopo la mobilità, le assegnazioni provvisorie e le assunzioni in ruolo	<u>Identico</u> <i>(la norma non modifica alcunché circa le facoltà assunzionali)</i>
Numero di posti che verranno istituiti in aggiunta all'organico dell'autonomia	Pari alle esigenze riconosciute col decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015	<u>Identico</u> <i>(la norma non modifica in alcun modo le esigenze relative alle "inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81" la cui copertura è annualmente autorizzata col decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015)</i>

Oneri finanziari

	<i>Situazione a legislazione vigente</i>	<i>Situazione a legislazione nuova</i>
Spesa per supplenti annuali	Pari al numero di posti rimasti vacanti e disponibili al 1° settembre 2016	<u>Identica od inferiore</u> <i>(Infatti, il numero di posti rimasti vacanti e disponibili si riduce per ciascuno di essi che viene occupato con le assegnazioni provvisorie)</i>
Spesa per supplenti sino al termine delle lezioni	Pari al numero di posti rimasti semplicemente disponibili al 1° settembre 2016	<u>Identica o superiore</u> <i>(Infatti, il numero di posti rimasti semplicemente disponibili aumenta per ciascuna richiesta accolta di assegnazione provvisoria)</i>
SALDO TRA INCREMENTO E DECREMENTO DI SPESA PER SUPPLENZE	-	<u>Zero o negativo, corrispondente a risparmi di spesa</u> <i>(Infatti, l'incremento nel numero di supplenze sino al termine è esattamente pari al decremento nel numero di supplenti annuali, poiché entrambi i numeri sono pari al numero di istanze accolte di assegnazione provvisoria, e costo di un supplente sino al termine è inferiore a quello di un supplente annuale)</i>

Art. 1-ter *(Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017)*

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a prorogare il termine per le assunzioni di personale docente e le funzioni ad esse relative. Più in particolare, si rappresenta che in assenza della norma in questione, la decorrenza delle assunzioni, sia giuridica che economica, sarebbe quella del primo settembre 2016. Per rispettare tale decorrenza, considerato che nel 2016 più di 20 mila assunzioni saranno effettuate dalle graduatorie del concorso bandito nello stesso anno che terminerà a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, gli Uffici Scolastici Regionali (USR) sarebbero costretti ad intensificare l'attività lavorativa, con straordinari e turni festivi, coi correlati costi di personale. Viceversa, la norma in questione consente agli USR di completare le operazioni di assunzione senza dover ricorrere a straordinari e turni festivi, con riduzione delle spese accessorie per il personale amministrativo.

Circa la decorrenza economica e giuridica delle assunzioni dei docenti, in assenza della norma si posizionerebbe al 1 settembre 2016. Con la norma, la decorrenza giuridica rimane al 1 settembre, mentre quella economica si sposta al 15 settembre. Ciò comporta risparmi di spesa, limitatamente all'erogazione degli stipendi del mese di settembre 2016, che per i docenti interessati decorreranno dal 15 settembre anziché dal 1° settembre. Viceversa, non si realizzerà nessun risparmio di spesa con riguardo alle future ricostruzioni di carriera e alla progressione stipendiale per anzianità, poiché la decorrenza giuridica rimane al 1° settembre 2016, e quindi non viene cambiata rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, ferma restando in ogni caso la valutazione dei possibili effetti finanziari sul trattamento di fine rapporto e su quello previdenziale connessi alla validità del periodo 1- 14 settembre ai fini della decorrenza giuridica. Si ritiene comunque prudenzialmente di non stimare effetti sui saldi di finanza pubblica in conseguenza della norma in questione.

Utilizzo delle facoltà assunzionali

	<i>Situazione a legislazione vigente</i>	<i>Situazione a legislazione nuova</i>
Facoltà assunzionali	Pari al 100% dei posti vacanti e disponibili	<u>Identico</u>
Posti vacanti e disponibili sui quali assumere i docenti	Pari a quelli già vacanti e disponibili nell'a.s. 2015/2016 più quelli che saranno lasciati liberi dalle cessazioni	<u>Identico</u> (la norma non modifica alcunché sulle cessazioni dal servizio e dunque il numero di posti vacanti e disponibili non può cambiare rispetto alla legislazione vigente)
Assunti da GAE e GM	Pari alle facoltà assunzionali	<u>Identico</u>

Oneri finanziari

	<i>Situazione a legislazione vigente</i>	<i>Situazione a legislazione nuova</i>
Decorrenza giuridica delle assunzioni	1° Settembre 2016	<u>Identico</u> (di conseguenza, nulla cambia con riguardo alle ricostruzioni di carriera e alla progressione stipendiale per anzianità)
Decorrenza economica delle assunzioni	1° Settembre 2016	15 Settembre 2016 (Due settimane dopo. Ciò ovviamente comporta risparmi di spesa)
Spesa per straordinari presso gli USR	In corso di stima, ma comunque significativa, dovendo concentrare	Zero

	le operazioni di assunzione di più di 20 mila docenti vincitori di concorso in pochi giorni.	
--	--	--

Art. 1-*quater* (Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, il dispositivo non modifica in alcun modo il numero dei posti vacanti e disponibili, che dipendono unicamente dalle cessazioni dal servizio, essendo fissa per legge la dimensione complessiva dell'organico dell'infanzia.

Il Ministero è autorizzato dalla legge 107 del 2015 (articolo 1 commi 113 e 114) a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, inclusi quelli dell'infanzia. Dunque a legislazione vigente è prevista l'assunzione a tempo indeterminato di tutti i professori occorrenti a coprire, in particolare, i posti dell'infanzia.

Più in dettaglio, si rappresenta che la norma non può in alcuna circostanza comportare effetti sui saldi di finanza pubblica, tantomeno negativi, poiché non modifica le facoltà assunzionali, che rimangono fissate per legge al 100% dei posti vacanti e disponibili, ferma restando la procedura autorizzatoria da svolgersi comunque annualmente.

Circa l'interazione della norma con il recente bando di concorso a 63.712 posti docente, l'elevatissimo numero di concorrenti ai posti della scuola dell'infanzia rende possibile che non si possa giungere all'approvazione della relativa graduatoria entro settembre 2016. In tale eventualità, a settembre 2016, sui posti vacanti e disponibili per la scuola dell'infanzia, si provvederà ad assumere scorrendo le graduatorie del precedente concorso 2012, oltre alle graduatorie ad esaurimento nella percentuale massima del 15 per cento dei posti assegnabili. Le assunzioni avverranno nei limiti delle facoltà assunzionali, cioè nel limite del 100% dei posti vacanti e disponibili.

A settembre 2017, le graduatorie del nuovo concorso bandito nel 2016 saranno sicuramente pronte anche per la scuola dell'infanzia e, in ogni caso, i soggetti destinatari della proposta emendativa non potranno ridurre ulteriormente la disponibilità dei posti assegnabili. Ciò significa che, per i tre anni successivi, le assunzioni in detto grado di istruzione avverranno a valere sulle relative graduatorie, sempre nel limite dell'autorizzazione ad assumere annualmente concessa e dunque comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili, come previsto dalla legge. Nel triennio 2016-2018 le assunzioni, per effetto dell'applicazione della norma, avverranno in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso, dai quali ultimi occorrerà per il triennio medesimo decurtare i posti assegnati scorrendo le graduatorie del precedente concorso 2012.

Art. 1-*quinquies* (Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

La norma intende rimediare all'impedimento di fatto alla libera scelta da parte delle famiglie con figli disabili della tipologia d'istituto scolastico cui iscrivere i propri figli – statale o paritario – costituito dall'elevato costo sostenuto dalle scuole per assicurare il diritto al sostegno didattico con la presenza, per il numero di ore occorrente, di un docente a ciò dedicato. Detto costo non trova corrispondenza nei contributi dello Stato al funzionamento delle scuole con la conseguenza che il numero di alunni con disabilità frequentanti nelle scuole paritarie è pari all'1,27 % del totale, circa la metà di quanto si verifica nelle scuole statali.

Il primo comma prevede un contributo dello Stato al funzionamento delle scuole paritarie nel limite di 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, equivalenti a 1.000 euro per ciascun alunno con disabilità frequentante le stesse scuole. Alla copertura dell'onere si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la Buona Scuola di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107. La corrispondente nuova autorizzazione di spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero, dell'istruzione dell'università e della ricerca sul medesimo capitolo ove è già iscritta l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13 della legge n. 62 del 2000.

Art. 1-sexies (Incarichi di supplenza breve e saltuaria)

Il comma 1 prevede che il MEF ed il MIUR agiscano tempestivamente, attivando ogni opportuna forma di cooperazione, al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, l'adeguata assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, rinviando ad un successivo DPCM per la definizione dei termini che può derogare alle disposizioni normative vigenti in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile, tenuto conto che il pagamento deve avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento.

Il comma 2 prevede l'attribuzione di un codice identificativo univoco al personale supplente al fine di rendere più semplici le procedure operative di gestione dello stato giuridico del personale. La norma di natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività sono svolte con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 1-septies (Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali)

La norma modifica la legge 2 febbraio 1990, n. 17. In particolare, modifica l'articolo 1, comma 1 prevedendo che il titolo di perito industriale spetti a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e non più ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici. Conseguentemente si modifica l'articolo 2, comma 1, lettera e), prevedendo che per essere iscritto nell'albo dei periti industriali sia necessario, tra l'altro, essere in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e non più del diploma di perito industriale.

Il comma 2 dispone, non modificando la legislazione vigente che conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data e che per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente. Trattasi di norma ordinamentale e pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2 e art. 3, comma 2.

La copertura dell'onere previsto dal comma 1 dell'articolo 2 è assicurata (art. 3, comma 2) a decorrere dall'anno 2016 per euro 2 milioni annui mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il

Fondo di finanziamento ordinario a favore delle Università e dei Consorzi Interuniversitari, e per euro 1 milione annuo mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, concernente il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE), il tutto ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015 per il triennio 2016-2018.

Il funzionamento del GSSI quale istituto universitario a ordinamento speciale, è condizionato al *“reclutamento di docenti di alto profilo scientifico su base permanente”*, come stabilito anche nella relazione dell'ANVUR già citata e predisposta ai sensi del comma 6 dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, inserito dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, con una spesa quantificata nel limite di 3 milioni di euro annui, sostanzialmente destinata ad assunzioni di personale docente, che devono pertanto essere previsti a decorrere dal 2016. Le ulteriori spese per borse di studio, per attività di ricerca e per le altre attività necessarie all'operatività dell'Istituto, stimate in 6 milioni di euro, devono viceversa essere previste per il solo triennio 2016-2018, così come previsto dalla citata delibera CIPE n. 76/2015. Infatti, a dette spese si farà fronte successivamente al 2018 con la capacità del GSSI di reperire fondi attraverso la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali, come raccomandato dall'ANVUR, fermo restando che la prosecuzione delle attività del GSSI oltre il 2018 è subordinata alle valutazioni periodiche dei risultati ottenuti, previste dalla relazione dell'ANVUR e dalle norme vigenti.

Si prevede, inoltre, senza maggiori oneri a carico dello Stato, di consentire alla Scuola, fino al 31 dicembre 2020, di poter disporre di maggiori margini assunzionali rispetto a quelli previsti per gli istituti universitari ad ordinamento speciale dal d.P.C.M. 31 dicembre 2014 che limitano le facoltà assunzionali al cinque per cento della spesa equivalente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. Tenuto conto che tale spesa è marginale e che tale limite non consentirebbe alcun tipo di reclutamento, in quanto l'organico di partenza su cui calcolare le facoltà assunzionali è pari a zero, si ritiene necessario dare maggiori possibilità in tale direzione ai fini della formazione di un organico minimo che consenta alla Scuola il funzionamento istituzionale e l'accreditamento delle proprie attività, fatto salvo che la spesa complessiva di personale non potrà, comunque, essere superiore a regime a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. La previsione del termine del 31 dicembre 2020 si rende necessaria per consentire l'assunzione come professori di seconda fascia dei ricercatori di tipo b) che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale allo scadere dei relativi contratti triennali non rinnovabili avviati nel corso del 2017.

Va evidenziato che il limite massimo di spesa per il personale, a legislazione vigente (articolo 5, comma 6, d.lgs 49/2012), risulta essere pari all'80% delle entrate da contributi statali stabili. In relazione a quanto previsto dalla norma di stabilizzazione e riconoscimento del GSSI tale importo è pari a $0,8 \times € 3.000.000 = € 2.400.000$.

Considerato che, a regime, secondo i parametri di accreditamento stabiliti dal DM 439/2013, la Scuola dovrà possedere:

- un numero minimo di 100 studenti di dottorato,
 - 1 professore ogni 8 studenti,
 - un numero di ricercatori e assegnisti pari almeno al doppio dei professori;
- si configura una struttura necessaria dell'organico pari ad almeno:
- 13 professori,
 - 26 tra ricercatori ed assegnisti.

A tale organico di docenza deve poi essere aggiunto un organico base per il funzionamento amministrativo (es.10 unità di personale tecnico amministrativo).

La stima complessiva del costo necessario per la struttura di organico sopra indicata porta ad un costo stimato pari a circa 2,4 milioni di euro (incluso il costo degli assegnisti di ricerca), rispettoso del limite dell'80% della spesa di personale indicata in norma.

PERSONALE	numero	costo medio	costo totale
professori ordinari	4	116.000	464.000
professori associati	9	81.200	730.800
ricercatori tipo b)	3	58.625	175.875
ricercatori tipo a)	8	47.810	382.482
personale tecnico amministrativo	10	34.000	340.000
Totale costo personale docente e TA			2.093.157
assegnisti	15	20.000	300.000
Totale costi di personale (inclusi assegnisti)			2.393.157

Art. 2-bis (Scuole di specializzazioni non mediche)

L'art. 8 della legge n. 401/2000 prevede che *“il numero dei laureati appartenenti alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, iscrivibili alle scuole di specializzazione post laurea, è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici all'art. 35 del D.Lgs. n.368/1999, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste”*.

L'art. 35 del d.Lgs. n. 368/1999 stabilisce (al comma 1) che, con cadenza triennale (entro aprile dell'ultimo anno), le Regioni individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare e lo comunicano al Ministero della Salute. Successivamente (entro giugno dell'ultimo anno), il Ministro della Salute determina - di concerto con il MIUR, con il MEF e sentita la Conferenza Stato-Regioni - il numero globale degli specialisti da formare annualmente per ciascuna tipologia di specializzazione. Sempre l'art. 35 stabilisce (al comma 2) che, successivamente a quanto decretato globalmente dal Ministero della Salute per ciascuna tipologia di Scuola, il MIUR, di anno in anno, determina - previa intesa con la Salute stessa - *“il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'art. 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa”*. Se, infatti, il contingentamento della formazione specialistica per i Medici, previsto dall'art. 35 del d.Lgs. n. 368/99, si è reso necessario a causa delle imposizioni comunitarie che prescrivono l'obbligo di remunerare indistintamente tutti i medici che accedono alla formazione specialistica, viceversa analoga prescrizione non esiste per le altre categorie di laureati che accedono alla formazione specialistica (ivi compresi, dunque, i laureati di cui all'art. 8 della L. n. 401/2000).

L'accesso da parte dei laureati “non medici” alle suddette Scuole è stato sempre regolamentato a livello locale da ogni singolo Ateneo mediante un contingentamento di posti che veniva stabilito in via autonoma da ogni singolo Ateneo in ragione di scelte interne di carattere meramente organizzativo e didattico. Sino ad oggi, infatti, non è mai stato previsto per tali accessi alcun contingentamento nazionale, considerato il fatto che non si procedeva ad una ripartizione annuale di borse di studio nell'ambito di risorse disponibili. Del resto i percorsi formativi seguiti dai “non medici” nell'ambito di tali Scuole, non prevedevano e non prevedono tutt'oggi, gli specifici

oneri o vincoli prescritti, invece, dal d.Lgs. n. 368/1999, a carico degli specializzandi medici in formazione (ad es: obbligo di impegno a tempo pieno, divieto di svolgere attività lavorative ecc.). Gli specializzandi non medici, infatti, non erano e non sono tutt'oggi tenuti (come invece è necessario per i medici) a sottoscrivere alcuno specifico contratto di formazione specialistica con l'Ateneo e la Regione che impone specifici doveri in capo al medico in formazione.

In sostanza, non essendoci un vincolo comunitario che imponga allo Stato italiano di remunerare "tutti i non medici in formazione" sembrerebbe potersi convenire sul fatto che l'introduzione di una limitazione *tout court* all'accesso alle suddette scuole avrebbe un impatto sociale e culturale molto elevato, senza che ciò trovi giustificazione in una corrispondente esigenza statale. Da qui l'esigenza di potere attivare le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, nelle more appunto di una definizione organica della materia.

La norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che i corsi di specializzazione verranno organizzati dall'università con le risorse strumentale, umane e finanziarie disponibili con contribuzione a carico degli studenti, salvo la possibilità di individuare apposite borse di studio con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-ter (Riconoscimento dei crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori)

Trattasi di norma ordinamentale. Non sono, pertanto, previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2-quater. (Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti)

La norma autorizza la spesa di euro 8 milioni per l'anno 2016. Nel limite di tali risorse, nonché delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 112 della legge n. 107/2015, pari ad euro 3 milioni e delle risorse iscritte a legislazione vigente sul bilancio del MIUR, pari ad euro 497.705 iscritte sul capitolo n. 2139/6, si provvederà alla copertura degli oneri derivanti dal concorso finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dei docenti, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

Nel limite delle predette risorse, come disposto dal comma 1 del presente articolo, si provvederà con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze a definire i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso in argomento.

Si fornisce nel prospetto di seguito riportato una stima degli oneri a legislazione vigente, dimostrando, tra l'altro, l'esistenza di un margine di disponibilità di risorse per rivedere i compensi dei componenti delle commissioni esaminatrici.

Risultano pervenute per il concorso in argomento 227.955 istanze. Si stimano necessarie 1.623 Commissioni, tra principali e sotto commissioni, e 128 presidenti coordinatori. I costi unitari sono stati definiti con riferimento al DPCM 23 marzo 1995, come ridotto dal DL 78/2010 articolo 6, comma 3 per i segretari e il decreto Miur-Mef del 12 marzo 2012 per gli altri compensi. Per le 1.623 commissioni, tra principali e sottocommissioni, non potendo individuare il numero di commissioni principali ed il numero di sottocommissioni, prudenzialmente sono stati considerati i comensi spettanti a membri delle commissioni principali. Quanto ai comitati di vigilanza, nell'ipotesi di avere 6.500 sessioni, dove per sessione si intende l'impegno giornaliero (giorni/comitato) di un comitato di vigilanza stimato scuola per scuola, si stima un onere di euro 543.920,00 che si ottiene

moltiplicando il numero delle sessioni (6.500) per il numero dei componenti di ogni sessione (n. 4 componenti) per il costo di ogni componente (euro 20,92). Gli oneri per il rimborso di spese per missioni rispetto al passato saranno molto contenuti in quanto i componenti delle commissioni saranno assegnati nell'ambito della provincia di appartenenza. Tuttavia, prudenzialmente si considera per tutti i componenti (11.489) almeno un giorno di rimborso di 50 euro per una spesa complessiva di euro 574.450. Da ultimo, non sono previsti maggiori oneri per esoneri o semi-esoneri per la sostituzione del personale scolastico assente in quanto membro delle commissioni. Infatti, gli stessi dovranno comunque garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Qualifica	Numero	Costo unitario Lordo Stato/al lordo iva	Costo complessivo Lordo Stato
Presidenti - quota fissa	1.623	251,00	407.373,00
Presidenti - quota per elaborati	227.955	0,50	113.977,50
Presidenti coordinatori	128	2.462,04	315.141,12
Segretari - quota fissa	1.623	186,50	302.689,50
Segretari - quota per elaborati	227.955	0,52	118.536,60
Commissari - quota fissa	8.115	209,24	1.697.982,60
Commissari - quota per elaborati	227.955	0,50	113.977,50
Responsabile d'aula- numero sessioni	22.712	51,75	1.175.346,00
Componenti comitati di vigilanza	26.000	20,92	543.920,00
Rimborso spese di missione	11.489	50,00	574.450,00
Buste internografate	227.955	0,50	113.977,50
Pen drive da 8 GB	22.712	5,00	113.560,00
Risme di carta	2.735	4,00	10.940,00
Totale			5.601.871,32

Art. 2-quinquies. (Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208)

La norma mira a includere tutti i residenti in Italia nella platea dei destinatari della "carta elettronica per i diciottenni", prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in origine limitata ai soli cittadini italiani e di Paesi UE.

Secondo i dati forniti da ISTAT, nel 2016 la popolazione residente nel territorio nazionale che compie 18 anni è pari a 574.593. Il dato comprende i diciottenni di nazionalità extra UE pari a 34.129. In base ai dati forniti da SOGEL, società direttamente coinvolta nell'attuazione

dell'iniziativa, nel 2016 la popolazione residente nel territorio nazionale che compie 18 anni è pari a 576.953. Il dato comprende i diciottenni di nazionalità extra UE pari a 24.305.

Utilizzando un criterio prudenziale e considerando i dati forniti da SOGEI, la spesa complessiva per l'attuazione del comma 979, così come modificato dalla presente disposizione, che estende la dotazione della carta elettronica pari a massimo 500 euro anche per i diciottenni di nazionalità extra UE, risulta pari a euro 288.476.500.

Ai sensi del comma 980 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione della "carta" è di euro 290 milioni; tale importo risulta sufficiente per coprire gli oneri derivanti dal complessivo intervento, anche con la norma in esame.

Al riguardo, si precisa che i costi di gestione sono stimati in euro 300.000 e, in ogni caso, in sede di predisposizione del DPCM attuativo, una volta calcolati nel dettaglio i costi di gestione, il beneficio unitario sarà determinato in modo da rispettare, in base a una valutazione prudenziale, il complessivo limite di spesa. Inoltre, nello schema di DPCM, per il quale è comunque previsto il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, potrà essere inclusa la procedura di monitoraggio ed eventuale blocco degli accrediti qualora si raggiungesse il limite di spesa indicato dalla norma.

Tabella 1 - Totale spese secondo dati Istat e Sogei

	Popolazione residente 18 anni (di cui EXTRA UE)	Spesa Totale	Costi di Gestione	Totale spesa
ISTAT	574.593 (34.129)	287.296.500	300.000	287.596.500
SOGEI	576.953 (24.305)	288.476.500	300.000	288.776.500

Art. 2-sexies. (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità)

Con riferimento ai riflessi sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione della norma in esame, si descrivono di seguito gli effetti attesi:

- in via generale, come già evidenziato nella relazione tecnica al regolamento del nuovo ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 2013, la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE, qui limitata ai soli nuclei familiari con persone con disabilità, comporta un diverso ordinamento dei nuclei sulla base del valore dell'indicatore e, a parità di soglie ISEE, una rideterminazione delle platee dei potenziali beneficiari: a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare, del patrimonio e del reddito dei suoi componenti il nuovo ISEE può assumere un valore superiore o inferiore rispetto a quello previgente;
- le revisioni delle modalità di determinazione dell'ISEE apportate in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00838, 00841 e 00842 del 2016, che respingono l'appello sulle sentenze del Tar Lazio – Roma, sez. I, n. 2454, 2458 e 2459/2015, riguardano l'interpretazione adottata nel predetto DPCM della nozione di "reddito disponibile" di cui all'articolo 5 del DL n. 201 del 2011. Con il presente decreto non vengono più considerati in tale nozione di reddito i trattamenti esenti nel particolare caso in cui siano motivati da una

condizione di disabilità. Ciò impone un ridisegno non solo della componente reddituale, ma un ripensamento sulle modalità con cui nel nuovo ISEE – con un sistema di specifiche franchigie e detrazioni – si controbilanciava l'inserimento delle prestazioni nella nozione di reddito disponibile. Val la pena sottolineare che l'indicatore è frutto di un complesso e delicato equilibrio di pesi e contrappesi, alla cui determinazione contribuiscono vari fattori, tra i quali il principio di invarianza finanziaria, non dovendo derivare, ai sensi del citato art. 5 del DL n. 201 del 2011, dall'attuazione della riforma dell'ISEE nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- in riferimento alle prestazioni sociali agevolate erogate a livello locale sulla base dell'ISEE ovvero quelle erogate a livello nazionale non costituenti diritti soggettivi, va osservato – anche in questo caso riprendendo le argomentazioni a suo tempo prodotte nella relazione tecnica al DPCM n. 159/2013 – che si tratta di prestazioni la cui regolamentazione volta a stabilirne criteri di eleggibilità, tariffe e livelli di compartecipazione ai costi, sono di competenza degli enti erogatori, che utilizzano l'ISEE quale strumento unificato di valutazione della situazione economica. Al riguardo al fine di non determinare effetti indesiderati sulla finanza locale, derivanti dalle nuove modalità di calcolo dell'indicatore, il decreto all'articolo 1, comma 3, demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione degli atti (anche) normativi necessari alla erogazione delle prestazioni sulla base del nuovo indicatore, inclusa quindi la definizione di nuove soglie ISEE nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Atteso che gli enti provvedano alla revisione delle soglie di accesso al fine di lasciare invariate le dimensioni delle platee, non ci sono riflessi attesi sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle modifiche del DPCM. Ma anche in assenza di revisione delle soglie, come argomentato più oltre, gli effetti mediamente non appaiono espansivi. Inoltre, sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in applicazione dell'ISEE, come disciplinato dal d.P.C.M. n. 159 del 2013;
- il provvedimento, in ottemperanza alle sentenze, adotta una definizione di reddito disponibile che include sì i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, esenti ai fini Irpef, ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, ma solo qualora non siano erogati in ragione della condizione di disabilità del beneficiario. In tal caso, infatti, i trattamenti non devono essere inseriti nella nozione di reddito disponibile – poiché “sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo” (come argomentato nella sentenza del Consiglio di Stato). Evidentemente deve in conseguenza essere riviste le modalità con cui si era immaginato – mediante franchigie e detrazioni – di svolgere quel ruolo compensativo citato dal Consiglio di Stato, una volta però inseriti i trattamenti tra i redditi. Alla luce della sentenza, la soluzione più consona appare da questo punto di vista il ritorno alla disciplina previgente, secondo la quale – in assenza delle prestazioni esenti tra i redditi – la condizione di disabilità veniva tutelata con una maggiorazione della scala di equivalenza di 0,5 per ciascuna persona con disabilità presente nel nucleo;
- utilizzando i dati del sistema informativo ISEE sono state effettuate simulazioni del calcolo dell'ISEE in base alle nuove modalità riportate nel testo del decreto legge. In particolare, è

stato utilizzato il campione rappresentativo delle DSU estratto a fini di monitoraggio dell'attuazione della disciplina; si tratta di oltre 90 mila dichiarazioni corrispondenti a circa il 2% del totale della popolazione ISEE. I nuclei delle persone con disabilità presenti nel campione sono quasi 18 mila, numero oltremodo soddisfacente a garantire affidabilità delle stime;

- utilizzando il complesso dei dati si è proceduto al calcolo puntuale dell'ISEE in base alle nuove modalità, riscontrando una sostanziale stabilità, riferita all'intera popolazione ISEE, nel valore dell'ISEE rispetto all'indicatore vigente sia nella media (riduzione di circa il 2%) che nella mediana (variazione dell'1%);
- occorre però rilevare come le modifiche adottate con il presente decreto cambino in maniera rilevante il calcolo dell'ISEE solo per i nuclei familiari con persone con disabilità, per i quali è quindi opportuno un approfondimento. Ad ogni modo, anche per il complesso dei nuclei con persone con disabilità, le variazioni sono tali da poter essere gestite dagli enti erogatori, trattandosi di modifiche che fanno rivivere per i nuclei con persone con disabilità le modalità di calcolo pre-vigenti: in particolare, la riduzione della mediana è molto contenuta (meno del 6%). La media si riduce in misura maggiore (del 14%), ma per effetto della riduzione dei valori più alti dell'ISEE (con minore impatto quindi sui servizi). Va tenuto inoltre presente che si tratta di stime prudenziali, in quanto i dati disponibili al momento non consentono di distinguere gli emolumenti computati in ISEE a seconda che siano stati erogati in ragione della disabilità (pertanto nella stima, prudenzialmente, gli emolumenti esenti dall'IRPEF sono stati sottratti integralmente alle persone con disabilità, media, grave o non autosufficienza, come definita dal DPCM, indipendentemente dalla ragione per cui li percepiscono).
- Con riferimento alle prestazioni che attivano diritti soggettivi ("assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" e "assegno di maternità" di cui, rispettivamente, all'articolo 65 della Legge n. 448 del 1998 e all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) gli effetti attesi sulla finanza pubblica sono modesti. La presenza di nuclei con disabilità tra i beneficiari di queste prestazioni è limitata (nel caso dell'assegno per i nuclei con tre figli meno del 10%, mentre per l'assegno di maternità meno del 5%). Inoltre, intorno alle soglie per l'accesso alla prestazione dell'assegno per i tre figli minori, gli effetti delle nuove modalità di calcolo sono quasi trascurabili. Il ridottissimo numero di osservazioni coinvolte suggerisce la necessità di un esame degli oneri sull'intero universo dei nuclei familiari interessati dalle modifiche dell'indicatore (cioè quelli con almeno una persona con disabilità e tre figli minori nel primo caso, ovvero almeno una persona con disabilità e un nato nel 2015 nel secondo caso). L'INPS ha operato una specifica analisi con riferimento all'universo delle DSU interessate - nel senso sopra specificato - riscontrando un maggiore onere annuo di 200 mila euro annui per l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e di 600 mila euro annui per l'assegno di maternità di base. Prudenzialmente, pertanto, l'onere complessivo è stimato in 1 milione di euro annui - assumendo un margine di 100 mila euro su entrambe le prestazioni - a valere sulla corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

- con riferimento a quanto previsto, al comma 2, la previsione riprende e conferma quanto previsto nel DPCM n. 159 del 2013, all'articolo 4, comma 5, con riferimento ai trattamenti esenti che rimangono inclusi in ISEE. Chiarisce, peraltro, che il valore dei trattamenti da sottrarre da parte dell'ente erogatore in sede di valutazione dei requisiti economici per il mantenimento della prestazione, è quello incluso in ISEE. La formulazione utilizzata dal DPCM, che riferisce i trattamenti da escludere all'anno precedente la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica, laddove in ISEE rientrano i trattamenti percepiti nel secondo anno solare precedente, si prestava infatti a dubbi interpretativi. La previsione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Infine, si prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



18 MAG. 2016

